



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs. 231/2001

CONEROBUS S.P.A.

Società per la mobilità intercomunale

Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN)

C.F. e P.IVA 00122950421

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "D" - REATI DI RICICLAGGIO

Sommario

| | |
|---|-----------|
| PARTE SPECIALE "D" - REATI DI RICICLAGGIO | 1 |
| D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO DI CUI ALL"art. 25-octies | 3 |
| D.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 6 |
| D.3 DESTINATARI | 7 |
| D.4 PRINCIPI GENERALI | 7 |
| D.5 PRINCIPI APPLICATIVI | 8 |
| D.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO | 8 |
| <u>D.6.1 Il Sistema di Controllo Interno</u> | <u>8</u> |
| <u>D.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza.....</u> | <u>8</u> |
| <u>D.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</u> | <u>9</u> |
| <u>D.6.4 Flussi informativi verso l'OdV</u> | <u>11</u> |
| ALLEGATO A..... | 11 |

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO DI CUI ALL"art. 25-octies

Premessa

Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina di cui al D.lgs 231/2001 l'art. 25-octies che prevede la responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati, unitamente alla ricettazione, e più recentemente all'autoriciclaggio, divengono rilevanti anche su base nazionale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Fattispecie

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Fattispecie

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso nel reato sulla base di un criterio di carattere temporale (avente, però, solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e, viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto dal quale provengono i proventi illeciti.

La condotta tipica del reato di presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato.

Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di "travestimento" consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648

Fattispecie

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del

collocamento di proventi illeciti già "lavati", ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-bis del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di "impiego in attività economiche o finanziarie" che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un'interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L'impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, o i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni, o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove de reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Fattispecie

La fattispecie è stata introdotta nel Codice Penale dalla Legge 186/2014, entrata in vigore dall'1.01.2015, che al contempo ha modificato l'art. 25 Octies del d.lgs. 231/2001, inserendo il reato di autoriciclaggio tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa. Per dare luogo alla responsabilità dell'ente il reato deve essere commesso da un soggetto "apicale" o da un "sottoposto" nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente.

L'inserimento del delitto di autoriciclaggio tra quelli presupposto ha conseguenze di notevole portata; si tratta di un reato che consegue alla commissione di qualsiasi reato non colposo da cui sono derivati denaro, beni o altre utilità, ossia l'impiego di proventi illeciti frutto di reato.

In tal senso, se consideriamo i reati tributari, pur ad oggi non compresi tra i reati presupposto, risulta evidente che chiunque impieghi danaro derivante da un'evasione fiscale commette il reato di autoriciclaggio. Anche se la giurisprudenza non è uniforme sul punto si tratta di un rischio che deve essere valutato nella predisposizione di un efficace Modello organizzativo.

Infatti, nel caso di specie, la persona fisica risponderà penalmente del reato di autoriciclaggio commesso, la persona giuridica "proprietaria" del provento illecito impiegato risponderà dell'illecito amministrativo conseguente al ridetto reato.

Il Decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale", ha ampliato i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi.

A seguito del recepimento della direttiva, in particolare si è provveduto a :

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro , beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, per la prima volta, anche le contravvenzioni (purchè punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali;
- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
- introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata (circostanza aggravante ad effetto comune) per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di una qualsiasi attività professionale (come già previsto per le fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro , beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio);
- rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, c.p., in quanto derivante da un fatto di particolare tenuità, distinguendole a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione;
- modificare la circostanza attenuante già esistente per l'autoriciclaggio (nel caso di beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni), trasformandola da indipendente ad effetto comune;
- applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. ("ricettazione", applicabile al caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reato presupposto delle fattispecie sopra richiamate;
- estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all'estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità(ossia la richiesta dle Ministero della Giustizia).

Il decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 195 ha, inevitabilmente, avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al Decreto, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25 octies Decreto, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti potrà configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648 ("ricettazione"), 648 bis ("riciclaggio"), 648 ter ("impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e 648 ter comma 1 ("autoriciclaggio") c.p. da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 Decreto) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti puniti a titolo colposo e di contravvenzioni.

D.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione alle tipologie di reato considerate nella seguente parte speciale, si ravvisa come l'esposizione al rischio per CONEROBUS S.p.A. in relazione ai reati di cui all'art.25 octies possa

essere ricondotto alle seguenti attività:

1. Acquisto di beni per mezzo di procedure in economia o cottimo fiduciario

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

In particolare occorre osservare come nella storia di CONEROBUS S.P.A. non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati ex artt. 648 c.p. , 648 bis c.p. e 648 ter c.p. posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

D.3 DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale "D" sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti di CONEROBUS S.p.A. operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i collaboratori esterni e Partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito denominati "Destinatari".

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001.

D.4 PRINCIPI GENERALI

Si ritiene che in relazione alla assoluta modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico.

Oltre alle norme previste dal codice etico si rende prescrittiva la stretta osservanza dei principi applicativi sotto riportati unitamente alla rigorosa applicazione da parte di CONEROBUS S.P.A. del sistema disciplinare in caso di violazioni degli stessi.

D.5 PRINCIPI APPLICATIVI

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall'art. 25 *octies*, la Società nell'espletamento della propria attività, adotta i seguenti comportamenti che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello:

- Tutti gli incassi devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciato.-
- Nel caso che venissero rinvenute banconote false, manomesse o alterate, le stesse vanno consegnate al responsabile Amministrazione e Finanza che munito di apposita procura provvedere a consegnarle alle Autorità di Vigilanza ed esporre i fatti relativi al loro rinvenimento alle competenti autorità giudiziarie.
- Tutti gli acquisti di beni e servizi devono essere posti in essere nel rispetto delle procedure previste dal regolamento interno e dalla politica degli acquisti.

D.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

D.6.1 Il Sistema di Controllo Interno

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e i **controlli di:**

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle single Parti Speciali (cd. "Key Officer") e dal Responsabile della funzione "Total Quality Management";
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati di seguito al paragrafo D.6.2

D.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società, con ciò facendosi espresso riferimento a quanto disciplinato al paragrafo 4, rubricato "Organismo di

Vigilanza" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

In particolare, l'OdV ha il compito di **controlli chiave di terzo livello**:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, delle Parti Speciali del Modello e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni ritenute necessarie, il sistema di deleghe e procure e il sistema autorizzativo in vigore;
- verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- verificare il rispetto delle procedure operative esistenti sulle aree sensibili;
- curare l'aggiornamento del Modello.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini indicati al paragrafo 4.4, rubricato "Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

D.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, al fine della concreta attuazione della presente Parte Speciale, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società sono previsti:

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti delle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse. A tal fine la Società individua e nomina, attraverso la formalizzazione di specifica lettera di incarico, specifici **Responsabili interni delle single Parti Speciali** (*Key Officers*) ovvero soggetti aziendali coinvolti nelle attività sensibili a cui viene attribuita la responsabilità di analizzare e trasmettere all'Organismo di Vigilanza con periodicità annuale dei report informativi, il

cui contenuto è comunicato contestualmente alla nomina.

Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del **Responsabile interno delle single Parti Speciali** anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento.

Si rimanda alla Parte Speciale L – Flussi informativi periodici all’OdV – per maggiori dettagli circa l’oggetto e le modalità delle comunicazioni all’OdV.

Si rappresenta che l’OdV incontra periodicamente l’Organo Amministrativo/l’Organo di Controllo, come da calendario di attività definito dallo stesso, affinché siano garantiti gli opportuni collegamenti tra i diversi sistemi di controllo.

PARTE SPECIALE "D" - REATI DI RICICLAGGIO

D.6.4 Flussi informativi verso l'OdV

| PARTE SPECIALE "D" - REATI DI RICICLAGGIO | | |
|---|-------------------|---|
| FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI | | |
| Contenuto | Periodicità | Soggetto Segnalante |
| <p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le eventuali procure conferite dalla Società per la gestione dei processi di incasso e pagamento; • le variazioni dei limiti di autonomia di spese attribuiti dalla Società; • l'elenco degli acquisti di beni per mezzo di procedure in economia o cottimo fiduciario; • una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento, come da ALLEGATO A, contenente per es: <ul style="list-style-type: none"> - i controlli di linea effettuati, - le modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, - le segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001. | <i>Semestrale</i> | Responsabile interno nominato dalla Società per l'attuazione delle presente Parte Speciale (<i>Key Officer</i>) |

| SEGNALAZIONI | | |
|--|--|--|
| Contenuto | Periodicità | Soggetto Segnalante |
| <p>Segnalazioni aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali non conformità relative all'applicazione del flusso; • eventuali non conformità rispetto a prassi e procedure aziendali; • eventuali non conformità rispetto alle disposizioni del Codice Etico; • eventuali non conformità rispetto al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato; • eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione. | <i>Al riscontro della non conformità</i> | Tutti i soggetti coinvolti nella presente Parte Speciale |

ALLEGATO A**Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001**

Riportare una descrizione dei controlli effettuati e delle evidenze eventualmente emerse in relazione alle aree di attività a "rischio 231".

Riportare eventuali fatti, atti o eventi emersi nell'ambito delle attività di controllo effettuate nel corso del periodo di riferimento sulle aree di attività a rischio, che manifestano profili di atipicità o criticità rispetto alle norme del Decreto.

Con riferimento alla propria Area, segnalare eventuali nuove attività a rischio e/o variazioni di quelle esistenti già definite in sede di stesura iniziale del Modello.

Segnalare eventuali proposte di modifica da apportare al sistema delle procedure aziendali a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati o a fronte di nuove necessità.